



Prot. n. 356031

27 SET. 2013

Roma, li

Alla direzione regionale ambiente
Area conservazione natura e foreste
Via del Tintoretto, 432
00142 - ROMA

Oggetto: parere il merito alla necessità che i piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica

La direzione regionale ambiente ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

In particolare, chiede se il piano di gestione e assestamento forestale (PGAF) debba essere sempre autorizzato sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero solo nel caso in cui preveda interventi non compresi nell'art. 149 ("interventi non soggetti ad autorizzazione").

In merito, si ritiene quanto segue.

Com'è noto, i territori coperti da foreste o da boschi sono soggetti a vincolo paesaggistico *ope legis*, a norma dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.Lgs. 42/04. La Regione Lazio tutela le aree boscate con la l.r. 6 luglio 1998, n. 24, e con il piano territoriale paesistico regionale (PTPR). In particolare, l'art. 10 della legge e l'art. 38 del PTPR escludono la necessità dell'autorizzazione per "*interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale*" (art. 10, comma 6, lett. a), della l.r. 24/98 e art. 38, comma 6, lett. a), del PTPR). La norma attualmente vigente è stata introdotta dall'articolo 89, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, recante "Norme in materia di gestione ed assestamento forestale". La novella ha lo scopo di coordinare la l.r. 24/98 con la l.r. 39/02, in quanto i piani elencati nell'art. 10 della l.r. 24/98 sono stati introdotti con la l.r. 39/02. In particolare, il piano di gestione e assestamento forestale (PGAF) è previsto nell'art. 13, il piano poliennale di taglio nell'art. 14, i piani di

GDP

assestamento e di utilizzazione dei pascoli nell'art. 15. Tali norme descrivono il contenuto e la disciplina dei piani, che sono approvati con il procedimento previsto nell'art. 16 della l.r. 39/02.

In sintesi, il legislatore regionale ha introdotto i piani forestali con la l.r. 39/02 ed è intervenuto sulla l.r. 24/98 disponendo che gli **interventi** previsti nei predetti piani non necessitano di autorizzazione. Il PTPR, a sua volta, ha recepito tale disposizione.

Ciò posto, la l.r. 24/98 non dispone in merito alla necessità che i piani stessi siano sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. In tal modo può verificarsi un deficit di tutela, dal momento che l'esenzione dall'autorizzazione per gli interventi compresi nel piano trova giustificazione solo se, a monte, è stata valutata positivamente la compatibilità paesaggistica del piano forestale nel suo insieme.

Tale lacuna è stata parzialmente colmata dal PTPR, il cui art. 38, comma 7, dispone che *“E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesaggistica ... i piani di gestione e assestamento forestale”*. La sottoposizione ad autorizzazione del solo PGAF e non anche degli altri piani forestali può trovare giustificazione nella maggiore complessità del primo, costituito da elementi che possono presentare rilevanza urbanistica e paesaggistica; l'art. 13, comma 2, della l.r. 39/02, prevede infatti che il PGAF deve contenere, tra l'altro, il *“piano delle viabilità forestale... e misure per il miglioramento della rete viaria forestale”* e, qualora l'area boschiva sia utilizzata per attività ricreative, anche *“strutture a supporto della funzione ricreativa”* e *“strutture per l'accesso e l'esercizio di attività ricreative”*.

Per quanto sopra, si ritiene che in generale il PGAF è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, e che solo dopo il rilascio di tale atto gli interventi previsti nel piano possono essere considerati esentati dal regime autorizzatorio.

D'altra parte, **si ritiene che qualora il PGAF preveda interventi tutti ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del d.Lgs. 42/04 l'autorizzazione non sia necessaria.** La norma del PTPR sopra richiamata, che prevede che il PGAF sia soggetto ad autorizzazione *“in ogni caso”*, deve essere letta nel senso che il titolo paesaggistico è sempre necessario nel campo di operatività del regime autorizzatorio. Poiché gli interventi previsti nell'art. 149 esulano da tale regime, configurandosi come interventi paesaggisticamente liberi, il PGAF che li prevede si pone sotto la soglia della rilevanza paesaggistica fissata dal legislatore statale; di conseguenza, si reputa

non necessaria l'autorizzazione.


Per quanto riguarda gli altri piani forestali, dalla lettura della l.r. 32/02 sembrerebbero riguardare attività riconducibili a quelle agro-silvo-pastorali, di forestazione e manutenzione dei boschi previste nell'art. 149 del d.Lgs. 42/04. Questo può spiegare, come già evidenziato, il motivo per cui il PTPR non richiede l'autorizzazione. In ogni caso, si ritiene che qualora prevedano interventi esorbitanti da quelli previsti all'art. 149, anche tali piani devono essere autorizzati sotto l'aspetto paesaggistico.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il responsabile del procedimento
(dr. Gabriele Del Pinto)



Il dirigente dell'area legislativa,
giuridica e conferenze di servizi
(dr.ssa Marina Ajello)



Il dirigente dell'area
pianificazione
(arch. Giuliana De Vito)



Il direttore
(arch. Manuela Manetti)

